



# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia Regionale di Trapani

\*\*\*\*\*

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Licenze e Commercio

## REGOLAMENTO

### PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

( delibera del C.C. n° 23 del 03-03-2009 )

# INDICE

## TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Disciplina.
- Art. 2 - Definizione del servizio.
- Art. 3 - Autorizzazione del servizio.
- Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi.
- Art. 5 - Requisiti per l' esercizio dell'attività.
- Art. 6 - Impedimenti soggettivi.
- Art. 7 - Numero e tipologia dei veicoli.
- Art. 8 - Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea.

## TITOLO II RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni.
- Art. 10 - Presentazione della domanda.
- Art. 11 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 12 - Inizio dell'esercizio.

## TITOLO III TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 13 - Rinuncia all'autorizzazione.
- Art. 14 - Trasferimento per atto tra vivi.
- Art. 15 - Trasferimento per causa di morte del titolare.
- Art. 16 - Idoneità del soggetto designato per il trasferimento.

## TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 17 - Prestazione del servizio.
- Art. 18 - Sostituzione alla guida.
- Art. 19 - Collaboratori familiari.
- Art. 20 - Contachilometri.
- Art. 21 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap.
- Art. 22 - Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti.
- Art. 23 - Avaria del veicolo.
- Art. 24 - Stazionamento per l' esercizio del servizio N.C.C.
- Art. 25 - Assenze dal servizio.
- Art. 26 - Tariffe.

- Art. 27 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza.
- Art. 28 - Obblighi dei conducenti.
- Art. 29 - Comportamento degli utenti.
- Art. 30 - Veicoli di scorta.

## TITOLO V ILLECITI E SANZIONI

- Art. 31 - Vigilanza.
- Art. 32 - Sanzioni.
- Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione.
- Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione.
- Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 37 - Disposizioni finali.
- Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

# TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

## Art. 1 (Disciplina)

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, dalla L. 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dalla legge regionale n. 29 del 06 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dal D lgs n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 2 (Definizione del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. I veicoli adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, prima dell'inizio dell'attività, devono essere sottoposti a visita di collaudo presso l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile.

## Art. 3 (Autorizzazione di esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio da parte del Comune di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. L'autorizzazione comunale deve essere tenuta a bordo del veicolo allo scopo di certificarne l'impiego in servizio N.C.C.

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

4. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo di n° 2.

5. L'autorizzazione viene rilasciata relativamente ad un solo veicolo.

6. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente oppure da un suo collaboratore familiare, purché gli stessi risultino iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed art.3 bis della legge regionale n.29 del 6 aprile 1996 istituito presso le C.C.I.A.A. e vengano rispettate le norme sull'impresa familiare contenute nell'art. 230 bis del Codice Civile.

7. Al fine di consentire all'Ufficio competente la verifica della iscrizione al ruolo di cui al comma precedente, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei veicoli. L'elenco che viene allegato in originale all'autorizzazione costituendo parte integrante della stessa, deve contenere i dati anagrafici, e le posizioni assicurativa e previdenziali di ogni dipendente e/o collaboratore.

НОМІНАТО ДІЯЄ У РІВНІ УМОВАХ

**Art. 4**  
**(Forme giuridiche di esercizio dei servizi)**

1. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche previste dall'art. 7 L. 21/92.

2. In caso di conferimento dell'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della L. 21/92, fermo restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:

- a) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo.
- b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione.
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 21/92 e di quelli previsti dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.
- d) copia autentica del libro dei soci recante la data di ingresso dell'interessato nell'organismo collettivo.
- e) copia autenticata del certificato di iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle Imprese Artigiane.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 gg. apposito nulla osta operativo fino a quando il titolare intenda esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento come previsto dall'art. 7 commi 1 e 2, L. 21/92.

4. Nella autorizzazione intestata al titolare sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

**Art. 5**  
**(Requisiti per l' esercizio dell'attività)**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P) previsto dal D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " istituito presso la C.C.I.A.A. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92;
- d) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- X e) residenza in un Comune della Provincia di Trapani;
- f) avere una età non superiore agli anni 65;
- g) assenza degli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 6 del presente regolamento;
- h) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e/o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- i) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio;
- l) non aver trasferito nell'ambito del Comune analoga licenza e/o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- m) non essere titolari di licenza di taxi e/o autorizzazione per l' esercizio di N.C.C. rilasciata da altro Comune;
- n) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compreso terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesta, altresì, la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l' autorizzazione, di una rimessa da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

3. L'idoneità della rimessa è accertata mediante agibilità con destinazione d' uso per garage e/o similare, qualora la rimessa è a cielo aperto destinata al solo stazionamento, è

accertata unicamente con riguardo a solo destinazione d'uso.

4. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa vigente al riguardo.

5. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lett.c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo.

6. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti di Ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti oggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'art.6

7. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o autodichiarazione sostitutiva previste dalla normativa vigente.

8. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

9. Il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

#### **Art. 6 (Impedimenti soggettivi)**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi antimafia;
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze e/o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione per un tempo complessivamente superiore a 2 anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitti di mafia salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - f) l'essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
  - g) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
- L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2 Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo

#### **Art. 7 (Numero e tipologia dei veicoli)**

1. Il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è determinato dal Consiglio Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero abitanti;
- b) presenza e ubicazione delle varie frazioni che compongono lo stesso territorio;
- c) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- d) presenza di attività turistiche;
- e) presenza di attività produttive: industria, commercio e artigianato;
- f) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi di N.C.C.
- g) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
- h) livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

2. Con il presente regolamento, tenendo conto di quanto sopra, e delle altre variabili previste, viene stabilito in n° 5 il contingente delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ( autovettura ) in questo Comune.

3. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento devono :

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale ;
- b) essere, in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei trasporti;
- g) qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili, osservare tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme.
- h) essere di colore blu o nero o comunque di colore scuro. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore;
- i) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio " nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura " N.C.C." lo stemma del Comune con la dicitura Campobello di Mazara -TP- ed il numero dell'autorizzazione;
- l) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli devono essere sottoposti a verifica da parte della Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nel presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale, ritenga che un autoveicolo non risponda più alle caratteristiche per i quali ha ottenuto la carta di circolazione dovrà informare l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. Ove la Polizia Municipale accerti che l'autoveicolo adibito al servizio di N.C.C. non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

7. Il numero e la tipologia dei veicoli per il servizio di N.C.C. possono essere rideterminati dal Consiglio Comunale, a seguito di mutate esigenze dei servizi medesimi.

## **Art. 8**

### **(Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea)**

1. L'Amministrazione Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, previa presentazione di richiesta e documentazione e certificazioni, può autorizzare veicoli immatricolati in servizi di N.C.C. all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di autorizzazione N.C.C. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

2. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## TITOLO II RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### Art. 9 (Assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate fino ad esaurimento del numero contingentato di cui all'art.7 comma 2 attraverso bando pubblico di concorso ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione e certificazione prevista, qualora riscontrata regolare.

### Art.10 (Presentazione della domanda)

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco e devono contenere l'indicazione delle generalità, luogo e data di nascita cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti o qualità personali per i quali è presentata la dichiarazione temporanea sostitutiva di certificazione ai sensi della D.P.R. n. 445 del 2000, verrà richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della autorizzazione.

### Art. 11 (Validità delle autorizzazioni)

1. L' autorizzazione Comunale all'esercizio dell'attività di N.C.C. ha validità illimitata nel tempo.

2. Il titolare entro il 31 Gennaio di ogni anno, dovrà presentare l' autorizzazione presso l' Ufficio Comunale che l' ha rilasciata affinché sulla stessa venga apposta una vidimazione di conferma all'espletamento all'esercizio per l' anno in corso.

3. Prima della vidimazione annuale l' Ufficio che ha rilasciato l' autorizzazione provvede a far presentare al titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4. La vidimazione annuale dell'autorizzazione comunale è rilasciata previo nulla osta del Corpo di Polizia Municipale.

5. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

### Art. 12 (Inizio del servizio)

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisto della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. Tale termine può essere prorogato una sola volta di altri 6 mesi in presenza di richiesta motivata e documentata da parte dell'interessato.



### TITOLO III TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Art. 13 (Rinuncia all'autorizzazione)

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale del titolo autorizzativo, al competente ufficio comunale.

#### Art. 14 (Trasferimento per atto tra vivi)

1. Le autorizzazioni possono essere trasferite a terzi in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. L'atto da cui risulti la cessione della autorizzazione è soggetto a registrazione e deve essere presentato, entro 30 giorni dalla registrazione stessa, all'ufficio comunale competente.

2. Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità della autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) l'aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere, fornita dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla citata richiesta di riconsegna.

4. Il trasferimento è concesso anche per acquisto di azienda a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il cedente non può diventare titolare di altra autorizzazione per il servizio di N.C.C.

#### Art. 15 (Trasferimento per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'art. 9 della legge 21/92.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione oppure autodichiarazione ove si evince chi sono tutti gli eredi del de cuius. titolare del titolo autorizzativo. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5 e 6, per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, mediante scrittura registrata.
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5 e 6, per l'esercizio del servizio,

quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione che deve avvenire con atto pubblico.

c) la volontà degli eredi minori di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5 e 6, fino al raggiungimento della maggiore età.

d) La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

3. Il subentro di cui al comma 2, lett. a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto la maggiore di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5 e 6, per non oltre 12 mesi dal raggiungimento della maggiore età, sempre previa comunicazione scritta da presentare all'Ufficio Comunale competente. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.

#### **Art. 16**

#### **(Idoneità del soggetto designato per il trasferimento)**

1. Il Comune ha la facoltà di verificare l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento dell'autorizzazione.

## TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### Art. 17 ( Prestazione del servizio )

1. Il servizio di noleggio con conducente, si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio, salvo l'obbligo del trasporto di animali di accompagnamento.
4. Il servizio di noleggio deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap e la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
5. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità e il trasporto delle carrozzine e/o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
6. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
7. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

### Art. 18 (Sostituzione alla guida)

1. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione N.C.C. possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla legge in vigore che disciplina la materia, al momento dell'inizio del rapporto di che trattasi.
4. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina del rapporto di lavoro di cui alla normativa vigente in materia.
5. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata anche qualora il titolare si avvalga di dipendenti o loro sostituti.
6. Il titolare della licenza, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, la seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto di assunzione sottoscritta sia dal titolare che dal sostituto;
  - b) copia della comunicazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
7. Dopo il rilascio del nulla osta alla sostituzione, da parte dell'ufficio comunale competente, il titolare deve presentare allo stesso ufficio comunale, l'apertura della posizione

INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente, del sostituto. Il mancato adempimento comporta l'immediata revoca del nulla osta alla sostituzione.

8. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), non rinnovabile. Nell'ipotesi del suddetto contratto ai fini della tutela dei trasportati, il titolare dovrà produrre idonea documentazione di apertura assicurativa e copia autentica del contratto.

#### **Art. 19 (Collaboratori familiari)**

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. A tal fine i titolari dovranno produrre all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi dalla collaborazione di familiari iscritti nel ruolo indicato nell'art. 5 del presente regolamento;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 e l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Entro 60 giorni dalla richiesta il titolare della autorizzazione è tenuto a presentare idonea certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestante l'avvenuta iscrizione del collaboratore agli istituti previdenziali e assistenziali, ove sussistano i requisiti della prevalenza e continuità dell'attività svolta dal coadiutore.

4. L'ufficio comunale competente verificata la documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti, rilascia apposito nulla osta.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

6. La mancata conformità dell'attività all'art. 230 bis c.c. nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti prescritti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

7. Il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di che trattasi. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

#### **Art. 20 (Contachilometri)**

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di contachilometri, generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

#### **Art. 21 (Trasporto dei soggetti portatori di handicap)**

1. I veicoli adibiti a servizio N.C.C. devono essere attrezzati in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc).

2. Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

**Art. 22**  
**(Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti)**

1. I veicoli destinati al servizio N.C.C. di nuova immatricolazione devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15.12.1992, n. 572.

**Art. 23**  
**(Avaria del veicolo)**

1. Qualora per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

**Art. 24**  
**(Stazionamento per l'esercizio del servizio N.C.C.)**

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene di norma all'interno delle rispettive rimesse.

2. Il Sindaco del Comune può individuare, con proprio atto, le aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite al esercizio di N.C.C., le quali saranno delimitate da apposite strisce di colore giallo ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.

**Art. 25**  
**(Assenze dal servizio)**

1. Ogni titolare di di autorizzazione N.C.C. ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

2. Ove il periodo di ferie sia superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

**Art. 26**  
**(Tariffe)**

1. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

2. Nel rispetto di tali disposizioni, è possibile prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili e alcune categorie di lavoratori.

3. I tariffari devono essere vidimati dal Corpo di Polizia Municipale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al precedente comma 1.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere esposte nella loro autorimessa e nel loro autoveicolo adibito a tale servizio le tabelle tariffarie vidimate.

5. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

**Art. 27**  
**(Acquisizione della corsa e informazione all'utenza)**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli.

2. Il Comune provvederà ad esporre le carte comunali con l' indicazione dei luoghi adibiti allo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dal competente Ufficio, nonché l' elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi, per segnalare eventuali disservizi è quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

### **Art. 28 (Obblighi dei conducenti)**

1. I conducenti di servizi N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita nel presente regolamento;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- h) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo le tabelle tariffarie vidimate, gli appositi contrassegni di cui all'art. 7 lettera i), il numero dell'autorizzazione, il numero telefonico della Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- i) consegnare al Corpo di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente e salvo se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
- o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
- p) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa.

2. Nell'espletamento del servizio di N.C.C. è altresì vietato:

- a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) fumare o mangiare durante la corsa;
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- g) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- h) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) portare animali propri a bordo del veicolo;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- n) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

3. E' consentito ai titolari di autorizzazione N.C.C. di rifiutare il servizio in favore di:

- a) soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- c) soggetti in precario stato igienico;
- d) soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.

4. In tutti i casi di cui al precedente comma deve essere data tempestiva informazione alla Polizia Municipale.

#### **Art. 29**

#### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Art. 30**

#### **(Veicoli di scorta)**

1. In caso di fermo tecnico del veicolo il Comune può autorizzare la sostituzione, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il servizio pubblico ed accertato dalla Polizia Municipale.

2. Tali autovetture di scorta saranno abbinate ad autorizzazione non cedibile a terzi.

3. L'utilizzo delle autovetture di scorta è consentito a condizione che:

- a) a bordo del veicolo di scorta sia conservata l' autorizzazione originale del veicolo sostituito.
- b) che sia condotto dal titolare, o da suo sostituto nei casi previsti dalla legge, della autorizzazione relativa al veicolo sostituito.

#### **art. 30bis Natanti**

Sono applicabili ai titolari di licenza per noleggio con conducente con natanti tutti gli articoli del presente regolamento purché compatibile con la particolarità del trasporto.

## TITOLO V ILLECITI E SANZIONI

### Art. 31 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. e demandata alla Polizia Municipale del Comune.

### Art. 32 (Sanzioni)

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa del ritiro della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi secondo le norme del capo 1 sez. II del titolo VI del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

1. 2. Chiunque pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73 a euro 290. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa del ritiro della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi secondo le norme del capo 1 sez. II del titolo VI del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

1. 3. Chiunque senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1554 a euro 6216. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi ai sensi delle norme di cui al Capo I sez. II del titolo VI del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.  
Per ogni aspetto sanzionatorio si veda il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

### Art. 33 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente, per un periodo da tre mesi a sei mesi nel caso in cui il conducente:

- a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- c) c) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dagli artt. 18, e 19 del presente Regolamento.
- d) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previsto dall'art. 21 del presente Regolamento;
- e) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
- f) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione delle norme del presente regolamento;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. Il Dirigente, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità



dell'eventuale recidiva.

**Art. 34**  
**(Revoca della' Autorizzazione)**

1. Il Dirigente che ha rilasciato l' autorizzazione, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare viola le norme di legge che regolano la materia relativa al rilascio dell'autorizzazione per l' esercizio di noleggio con conducente.
- b) quando il titolare viola gli articoli del presente regolamento relativi al rilascio dell'autorizzazione per l' esercizio di noleggio con conducente ;
- c) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di 3 anni, adottati ai sensi dell'art.34;
- f) inosservanza dei limiti massimi tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di 3 anni.
- g) accertati servizi abusivi di linea.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 35**  
**(Decadenza dell'autorizzazione)**

1. Il Dirigente, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quanto il titolare venga a perdere il requisito dell'iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. , nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
- b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) quando il titolare sospende ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12, per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 L. n. 443/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile);

2. Per quanto concerne la decadenza, vale quanto stabilito nei commi 2 e 3 del precedente art. 35.

**Art. 36**  
**(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

**Art. 37**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge che regolano il servizio di N.C.C e che non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

**Art. 38**  
**(Abrogazione di precedenti disposizioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.